



menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento

4. Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-*bis*, il ricorso deve essere trattato nelle forme *de plano*, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.

5. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di €3.000,00 in favore cassa delle ammende.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 06/02/2026

Il Consigliere estensore
GIUSEPPE NICASTRO

Il Presidente
GIOVANNI ARIOLLI

